

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Deborah Setola
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Monica Di Sire
Luca Manco

Milano, 14 marzo 2018

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 10/2018

Modelli Intrastat – novità dal 2018

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell'art. 13 co. 4-*quater* del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 8.2.2018 n. 13799, adottata di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono state modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi INTRASTAT.

Ulteriori precisazioni sul nuovo regime dei modelli INTRASTAT sono state fornite con la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.2.2018 n. 18558.

Di seguito, si esamina la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni, tenendo conto delle nuove istruzioni e dei chiarimenti forniti.

CESSIONI INTRA-UE DI BENI

Dal 2018 resta invariato l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 *bis* devono continuare ad essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 *bis* è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale inferiore a 100.000,00 euro.

ACQUISTI INTRA-UE DI BENI

Dal 2018 è abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE

Dal 2018 resta invariato l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 *quater* devono continuare ad essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- con periodicità mensile nei restanti casi.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE

Dal 2018 è abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli:

- per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 200.000,00 euro su base trimestrale;
- per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 100.000,00 euro su base trimestrale.

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell'esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a 100.000,00 euro su base trimestrale.

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE

L'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni a fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Stante la formulazione delle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, si ritiene che la periodicità di presentazione degli elenchi debba essere verificata in modo indipendente anche per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi rese.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati

dott. Giuseppe Rizzo

